



COMUNE DI CREMA

BANDO SPORTELLO AFFITTO 2015  
**Fondo Sostegno Grave Disagio Economico**

**Art. 1**  
**Finalità**

1. E' istituito lo "SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2015" per il sostegno al "**grave disagio economico**" al fine di erogare contributi per ridurre, nell'anno 2015, l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998.

**Art. 2**  
**Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico**

1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione su libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
  - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
  - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia;
3. I richiedenti di cui al punto 1 non devono avere un Isee-fsa, calcolato come previsto dal successivo art. 5, non superiore a €. 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS.
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

**Art. 3**  
**Altri soggetti beneficiari**

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
  - b. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
  - c. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
  - d. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
  - e. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.
3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

**Art. 4**  
**Soggetti esclusi dal beneficio**

- 1 Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
  - a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
  - c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
  - d) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti dal precedente art.3;
  - e) che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
  - f) che abbiano rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

## Art. 5

### **Criteria per la determinazione della situazione economica**

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2014**:

- i redditi indicati all'art. 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- a) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno **2014**;
- b) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- c) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co.6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia **superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00** per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) di cui all'allegato 1 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

## Art. 6

### **Entità ed erogazione del contributo**

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00.
2. Al fine dell'erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell'assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione.
3. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune previo contatto con il locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest'ultimo, a titolo di compensazione del debito.
4. Il Comune espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.
5. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

**Art. 7**  
**Presentazione della domanda**

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. La domanda può essere presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune.

**Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi al CAAF munito di un documento valido di riconoscimento.**

**LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE  
DAL 25 MAGGIO FINO AL 10 LUGLIO 2015.**

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. La certificazione ISEE-fsa può essere rilasciata dal CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

**Art. 8**  
**Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003**

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
  - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
  - b) sono raccolti dagli enti competenti (Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione o il Comune) e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
  - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

**Art. 9**  
**Controlli**

1. L'azione di controllo, a cura del Comune, opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità delle spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza. Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente

erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

Si rammenta che per effetto dell'art. 72, il Comune individua e rende note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima dell'erogazione del contributo.

I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.

Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso:

a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.

Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.

b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.

Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni viene effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Saranno inoltre sottoposte a controllo a campione un numero minimo (N), non inferiore al 20% delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo (N) non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune provvederà anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Successivamente alla chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento avvia i controlli sui casi specifici. Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante la procedura informatica, il numero dei controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenza abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente rispetto all'impiego di risorse premiali.

5. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

**Art. 10**  
**Normativa di richiamo**

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3495 del 30/04/2015, la normativa dalla stessa richiamata, nonché l'allegato 1 "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015".

**SEGUONO I MODULI ALLEGATI AL BANDO**

**INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I modelli che seguono, disponibili anche presso gli uffici comunali e i CAAF, non sostituiscono la domanda e gli altri moduli previsti, che saranno forniti con procedura informatica dai medesimi uffici e soggetti e dovranno essere sottoscritti dal richiedente. Si consiglia tuttavia la loro compilazione e presentazione all'atto della richiesta di contributo per una semplificazione delle operazioni.

**Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi al CAAF convenzionato munito di un documento valido di riconoscimento.**

**FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015**  
**MODULO DI DOMANDA**

Il sottoscritto/a .....

- sesso  M  F

- codice fiscale.....

- data di nascita.....

- comune di nascita.....

- provincia di nascita

- stato estero di nascita .....

- comune di residenza.....

- provincia di residenza  CAP

- indirizzo (via e n. civico).....

- cittadinanza .....

- stato civile .....

- telefono.....

**CHIEDE**

**di poter beneficiare del contributo a valere sul FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015, finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2015, previsto dalla DGR n. 3495/20145; a tal fine**

**DICHIARA**

**ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:**

- di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con decorrenza in data ..... e con scadenza in data .....
- di aver/non aver ricevuto disdetta per il giorno.....;
- che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;
- che il contratto è registrato o in corso di registrazione;
- che il contratto è stato stipulato in data ..... e registrato in data ....., con estremi di registrazione e del versamento dell'imposta dell'anno in corso..... *(in caso di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da mod. f24)*;
- che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Lombardia e occupata alla data di apertura del presente bando a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante, del suo nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;
- di essere residente sul territorio di Regione Lombardia dal ..... (solo per cittadini extracomunitari);

**oppure**

- di essere residente sul territorio italiano dal ..... (solo per cittadini extracomunitari);
- di esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo (solo per cittadini extracomunitari);
- che nessun componente del nucleo familiare indicato ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- di non aver ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti all'art. 3 dell'allegato 1 alla DGR n. 3495/2015;
- di non aver ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti all'art. 3 dell'allegato 1 alla DGR n. 3495/2015;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato ha già presentato altra domanda di contributo;
- di aver/non aver beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione IRPEF dell'anno 2014 per un importo pari a euro: .....
- che il nucleo familiare è / non è composto esclusivamente da uno o due soggetti percettori di pensioni minime INPS.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO

Superficie mq. .... Categoria catastale .....

#### Tipo contratto:

stipulato ai sensi della l. 431/98  a proprietà indivisa   
 canone moderato

#### Figura del proprietario:

Persona fisica  Aler   
 Società  Comune   
 Cooperativa  Altro ente

Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario.....

Codice fiscale/Partita Iva.....

Indirizzo..... Tel .....

- Affitto annuo come risultante dal contratto vigente (inclusi gli eventuali adeguamenti ISTAT) euro .....
- Numero complessivo di contratti idonei e registrati per l'anno 2015: .....
- Periodo di vigenza in mesi dei contratti per l'anno 2015: .....

### NUCLEO FAMILIARE

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE CONDIZIONE	CODICE PARENTELA

- nel nucleo familiare sono presenti n. .... soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (Condizione 2)
- nel nucleo familiare sono presenti n. .... anziani ultra sessantacinquenni in casa di riposo (Condizione 1)
- nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori (SI/NO) .....
- nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (SI/NO) .....
- numero totale di nuclei familiari che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda: .....
- numero totale di persone che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda: .....

**SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE**

Redditi da lavoro autonomo	
Redditi da lavoro dipendente	
Redditi da pensione	
Altri redditi	
Detrazioni (IRPEF e addizionali, spese mediche, rette)	
Patrimonio mobiliare	
Patrimonio immobiliare	

- numero di componenti con redditi da lavoro dipendente o assimilati: .....
- numero di componenti con redditi da pensione: .....
- numero totale di componenti con redditi dal lavoro autonomo: .....
- numero totale di componenti con altri tipi di reddito:.....;

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico intestato a ..... presso la banca....., IBAN: .....

**Da compilare solo se dichiarazione resa dal delegato per conto del dichiarante**

**DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO**

Cognome, Nome: ..... Codice fiscale: .....  
 Comune o Stato Estero di nascita:..... Data di nascita:.....  
 Residente a .....  
 Tel: .....

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Data .....

IL DICHIARANTE

.....  
 (firma leggibile)

**FAC SIMILE - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a ..... Prov ..... il .....  
codice fiscale .....

**proprietario dell'immobile**

sito in via/piazza ..... n .....  
Comune....., c.a.p....., Prov.....  
dato in locazione al Sig. ....

**DICHIARA**

**ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:**

**CHE**

il Sig. ...., conduttore dell'alloggio sopraindicato, è in regola/non in regola con il pagamento del canone di locazione.

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL  
CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2015  
“FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO”**

**TRA**

Il COMUNE DI CREMA (C.F. 91035680197 - P.IVA 00111540191) nella persona del Direttore di Area, abilitato alla stipulazione della presente convenzione, Dott. Angelo Stanghellini, nato a Crema il 02/07/1968 domiciliato per la carica presso la sede comunale in Crema – Piazza Duomo, 25, di seguito nominato Comune

**E**

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (di seguito indicato come CAAF) ..... con sede legale in ....., via ..... (P. IVA .....) nella persona del legale rappresentante, ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in ....., via .....

**PREMESSO CHE:**

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell’art. 11 prevede che i Comuni definiscano l’entità del contributo, le modalità di erogazione e l’individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, all’art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
  - al comma 5:  
*“La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l’intento di garantire la facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione”;*
  - al comma 6:  
*“Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro”;*
- la Regione:
  - nella fase istitutiva del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l’altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l’affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l’erogazione del beneficio in questione;
  - per assicurare continuità all’istituto del “Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico” (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l’azione di

presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto;

– il Comune:

- concorre con risorse proprie, in misura pari al 20% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri;
- provvede con deliberazione di Giunta comunale ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30 aprile 2015, dandone la massima diffusione sul territorio;

– con D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30.04.2015 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2015, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

– in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

- la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri a carico dei Comuni stessi;

**tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti per lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico, mediante l'apposita procedura informatica regionale.

#### **Art. 3 (Impegni del CAAF)**

1. Il CAAF si impegna ad assumere lo svolgimento dei seguenti servizi:
  - a) servizio di informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
  - b) ricezione delle domande e dei moduli previsti, secondo le modalità contemplate nel bando approvato dal Comune;
  - c) rilascio, al concorrente o suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi

esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore ISEE-fsa, prerequisito di accesso al bando;

- d) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune;
  - e) a richiesta, copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte. Il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;
  - f) trasmissione al Comune della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. Il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAAF.

#### **Art. 4 (Impegni del Comune)**

1. Il Comune si impegna a:
- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno all'affitto, prevedendo specifici spazi informativi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il servizio di Segretariato Sociale;
  - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
  - c) fornire al CAAF, la deliberazione di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" edizione 2015 e relativi allegati;
  - d) fornire al personale indicato dal CAAF adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
  - e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
  - f) consentire al CAAF, tramite Regione Lombardia, l'accesso all'utilizzo del software in rete, per tutto il periodo di apertura del bando.

#### **Art. 5 (Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.  
Titolare del trattamento è la Giunta Comunale nella persona del legale rappresentante.  
Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.  
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino Dott. Angelo Stanghellini.  
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF:
- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### **Art. 6**

##### **(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)**

1. Il richiedente deve presentare al CAAF la domanda a partire dal 25 maggio fino al 10 luglio 2015 salvo diversa disposizione regionale.
2. Il CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o su supporto magnetico, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

#### **Art. 7**

##### **(Presenza sul territorio)**

1. Il CAAF opererà nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

#### **Art. 8**

##### **(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)**

1. Il CAAF attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del 10 luglio 2015, salvo diversa disposizione regionale.

#### **Art. 9**

##### **(Compensi)**

1. Il Comune riconoscerà al CAAF un corrispettivo per l'opera prestata di €. \_\_\_\_\_ + IVA per ogni domanda regolarmente raccolta e trasmessa alla banca dati regionale.
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato previa verifica del numero delle domande comprese nel riparto dei fondi destinati all'FSDA anno 2015, escludendo nel computo tutte le domande "non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente, anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente", oltre ai doppi inserimenti, con le modalità espressamente segnalate dai singoli CAAF.

#### **Art. 10**

##### **(Durata)**

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" edizione 2015 e conseguenti adempimenti delle parti in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30.04.2015 e della relativa delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 11  
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 12  
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona (per il Comune).

CREMA, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Crema  
Il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino  
(Dott. Angelo Stanghellini)

\_\_\_\_\_

Per il CAAF  
Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_



## Regione Lombardia

Allegato 1 alla d.g.r. n. ~~X/3495~~ del ~~.....~~ 30.04.2015

### **Fondo Sostegno "Grave Disagio Economico 2015"**

#### **Art. 1**

##### Finalità

Regione Lombardia mette a disposizione risorse aggiuntive a quelle dei Comuni per ridurre nell'anno 2015 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

#### **Art. 2**

##### Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
  - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
  - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 6, non superiore a € 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS.
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989<sup>1</sup>.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

---

<sup>1</sup> "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

### **Art.3**

#### Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
  - b. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
  - c. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
  - d. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
  - e. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.
3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

### **Art. 4**

#### Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
  - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
  - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
  - d. che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;

- e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- f. che hanno rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

#### **Art. 5**

##### Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00.
2. Al fine dell'erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell'assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione.
3. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest'ultimo, a titolo di compensazione del debito.
4. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto.
5. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

#### **Art. 6**

##### Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2014**:

- i redditi indicati all'art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- a. l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2014;
- b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;

- c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia **superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00** per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), di cui all'allegato 1 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

#### **Art.7**

##### Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

#### **LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 14 MAGGIO FINO AL 10 LUGLIO 2015**

2. La domanda può essere presentata:
- a. al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
  - b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;
  - c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;
  - d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione presentata.

#### **Art.8**

##### Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:

- a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
  - b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
  - c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
  3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

## **Art.9**

### Controlli

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.  
L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.  
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.  
Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.  
Si rammenta che per effetto dell'art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del contributo.  
I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.  
Le verifiche e i riscontri per i **controlli specifici** possono essere orientati verso:
  - a. Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.  
Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.
  - b. Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.  
Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.
 In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.  
Il Comune deve in ogni caso sottoporre a **controllo a campione** un numero minimo pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.  
Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.  
Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.
4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.  
Successivamente alla chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento avvia i controlli sui casi specifici. Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante la procedura informatica, il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.  
A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.10, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente l'impiego delle risorse premiali.
5. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

## **Art. 10**

### Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
2. Tutti i Comuni devono:
  - a. comunicare alla Regione formale adesione al Fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento, e istituire lo sportello affitto *grave disagio economico* dal 14 maggio al 10 luglio 2015;
  - b. garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
  - c. erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
  - d. rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota di sintesi che riepiloghi le domande liquidate, le risorse utilizzate e le eventuali risorse regionali residue, distinte per l'anno di riferimento, anche per effetto dei controlli di cui all'art.9. La nota di sintesi riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate, in base alla quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli e individua le risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

## **Art. 11**

### Procedure informatiche

1. La Regione dal 14 maggio 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
  - a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;
  - b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
  - c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute;
  - d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
  - e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
  - f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

## **Art. 12**

### Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione provvederà, ai sensi del precedente art.5 e con atto dirigenziale, alla determinazione dei contributi e al trasferimento dei fondi ai Comuni.
2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.

